REGIONE TOSCANAGIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

AREA DI COORDINAMENTO ATTIVITA' LEGISLATIVE, GIURIDICHE ED ISTITUZIONALI

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: LUIGI IZZI

Decreto N° 5782 del 05 Dicer

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Allegati n°: 6

ALLEGATI:

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	-
B	Si	Cartaceo+Digitale	-
C	Si	Cartaceo+Digitale	-
D	Si	Cartaceo+Digitale	-
E	Si	Cartaceo+Digitale	-
F	Si	Cartaceo+Digitale	-

Oggetto

Concessione dei contributi all'Unione di comuni ai sensi dell'articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

MOVIMENTI CONTABI	LI
-------------------	----

Capitolo	Anno	Tipo Movimento.	Numero	Var.	Data	<i>Importo</i>	Cod.
							Gest.
U-11033	2012	Impegno/Assegnazione	6649			6164749,80	153600
U-11167	2012	Impegno/Assegnazione	6647			2130756,71	153600
U-11033	2012	Liquidazione	6649			6060015,81	153600
U-11167	2012	Liquidazione	6647			2090534,72	153600

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n . 506/2006

Atto certificato il 11-12-2012

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto con la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" ed in particolare l'articolo 9 inerente le competenze del dirigente responsabile di Settore;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 6 febbraio 2012, concernente la modifica delle competenze della Direzione generale della Presidenza;

Richiamato il decreto del Direttore Generale della Presidenza del 14 febbraio 2012, n. 457, con il quale è stato disposto l'assetto organizzativo della Direzione generale della Presidenza;

Vista la legge regionale n. 68 del 27 dicembre 2011 concernente "Norme sul sistema delle autonomie locali", come modificata in ultimo dalla legge regionale n. 59 del 2012;

Visto l'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011, che disciplina la concessione di contributi alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi medesimi, gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi e, per il contributo di cui al comma 9 dell'articolo medesimo, gli indicatori di efficienza delle unioni di comuni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 348, recante "Criteri e modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, a norma dell'articolo 90 della legge regionale n. 68 del 2011";

Visto l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 348, che stabilisce al paragrafo 11.1 che i contributi sono concessi sulla base della documentazione, atto costitutivo e statuto, che risulta agli atti della struttura regionale competente alla data del 30 settembre 2012;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1° ottobre 2012, n 864, con la quale, da ultimo, è stato stabilito:

- a) che il termine di cui al paragrafo 11.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2012, n. 348, è prorogato al 15 novembre 2012, e che è conseguentemente prorogato al 15 novembre 2012 il termine stabilito dal paragrafo 11.2 dell'allegato medesimo per la comunicazione inerente l'espletamento degli adempimenti di bilancio previsti dalla legge, per i quali il termine di scadenza sia antecedente alla data del 15 novembre;
- b) che non si applicano le disposizioni del paragrafo 1.4 dell'allegato A alla citata deliberazione 348/2012, precisando che il procedimento di concessione dei contributi alle unioni di comuni avrà luogo sulla base della documentazione che risulta agli atti della struttura regionale competente alla data del 15 novembre 2012;
- c) che ai fini della concessione dei contributi previsti dal comma 9 dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, non si applica, per l'anno 2012, l'indicatore di efficienza "Numero di funzioni fondamentali svolte dall'unione di comuni per tutti i comuni associati", di cui al paragrafo 7.1, lettera m), dell'allegato A alla deliberazione medesima;
- d) che la documentazione trasmessa deve essere esecutiva e in vigore alla data del 15 novembre 2012;
- e) che, ai fini della verifica della vigenza degli statuti delle unioni di comuni o delle relative modifiche, è necessario che risulti agli atti la loro pubblicazione all'albo pretorio di tutti i comuni associati, secondo quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3, della l.r. 68/2011;
- f) che per le unioni di nuova costituzione, deve essere trasmesso l'atto costitutivo sottoscritto;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 90, della legge regionale n. 68 del 2011, le unioni di comuni accedono ai contributi dall'articolo medesimo, a condizione che:

- a) raggiungano una dimensione demografica complessiva di almeno 10.000 abitanti, ovvero siano costituite da almeno cinque comuni o da tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A alla legge regionale medesima;
- b) siano costituite negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla legge regionale medesima:
- c) esercitino almeno per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato due funzioni fondamentali, o, in alternativa ad una di esse, almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale; per tutti i comuni dell'unione: una funzione fondamentale, ovvero almeno le funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale;

Considerato altresì che:

- a) non sono rilevanti le funzioni del catasto e della tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e in materia di servizi elettorali e statistici;
- b) è rilevante la funzione fondamentale della protezione civile solo se l'esercizio associato è svolto in maniera compiuta in conformità con la legislazione regionale in materia di protezione civile;
- c) sono rilevanti le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto e non possono essere considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamata dallo statuto;
- d) sono rilevanti le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono un termine certo di effettivo esercizio entro l'anno solare in cui sono concessi i contributi;
- e) i contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge;

Visto l'articolo 111, commi 5 bis e 7 bis, della legge regionale n. 68 del 2011, che prevedono rispettivamente che nell'anno 2012, i contributi di cui all'articolo 90 sono concessi sulla base della disciplina dello stesso articolo, ovvero secondo la disciplina degli articoli 90, 55 e 58 previgenti alla data di entrata in vigore del medesimo comma 5 bis, e che le disposizioni dell'articolo 9, comma 7, secondo e terzo periodo, si applicano dall'anno 2013;

Visti i commi 27 e 28 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, come modificato in ultimo dal decreto legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012, con i quali sono state individuate rispettivamente le funzioni fondamentali dei comuni e i comuni obbligati all'esercizio associato;

Considerato che l'ufficio nel corso dell'istruttoria ha valutato, ai fini della determinazione finale:

- che le funzioni attribuite all'unione direttamente dallo statuto, per quanto indicate in alcuni casi senza riprodurre esattamente le disposizioni statali di individuazione delle funzioni fondamentali, devono essere considerate attribuite in conformità al contenuto delle disposizioni statali medesime, se e in quanto le definizioni statutarie corrispondono alle materie cui si fa riferimento nella legislazione statale, peraltro non residuando in capo ai singoli comuni compiti diversi in vigenza dell'articolo 14, comma 29, del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede che i comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata;
- che il recesso di un comune nell'anno 2012 da una unione deve essere considerato nel calcolo dei contributi di cui all'articolo 90, comma 7, della l.r. 68/2011, dovendosi invece prendere in considerazione il medesimo comune ai fini della determinazione dei contributi di cui al comma 9 dello stesso articolo, in quanto i dati assunti per la concessione del contributo sono quelli risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio 2011, precedente a quello di concessione del contributo;
- che l'adesione di un comune nell'anno 2012 ad una unione di comuni già costituita comporta che il medesimo comune deve essere considerato nel calcolo del contributo di cui all'articolo 90, comma 7, della l.r. 68/2011, non dovendo invece rilevare ai fini della determinazione dei contributi di cui al comma 9 del medesimo articolo, in quanto i dati assunti per la concessione del contributo sono quelli risultanti dal rendiconto al bilancio dell'esercizio 2011, precedente a quello di concessione del contributo;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani del Casentino, costituita dai comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 8 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012; funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni, compreso quelle inerenti a servizi sociali ed educativi per la prima infanzia dal 1° gennaio 2012 e le funzioni afferenti la gestione dei contributi economici, case di riposo, asili nido che inizia dal 30 dicembre 2012; funzioni di organizzazione e di gestione dei servizi di avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi dal 1° gennaio 2012; polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 11 settembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento, e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta l'8 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni di disagio e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni per servizi di prossimità, ai sensi dell'articolo 92 della 1 r 68/2011:
- f) ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che l'articolo 6, comma 4, dello statuto dell'Unione dei Comuni montani del Casentino prevede che l'esercizio delle funzioni è svolto dall'unione secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra comuni e la disciolta comunità montana, e che tuttavia detto riferimento alle modalità non può che essere interpretato in senso conforme alle norme statutarie e alle norme di legge, le quali prevalgono sulle convenzioni per tutti gli aspetti da esse disciplinate, cosicché deve ritenersi soddisfatto il requisito di legge della previsione in statuto dell'esercizio associato indicato all'articolo 6;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni montani del Casentino risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), d), f), h) e k), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8, e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani del Casentino;

Considerato che l'Unione dei Comuni del Pratomagno, costituita dai comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Loro Ciuffenna e Pian di Scò:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 8 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione di protezione civile dal 1° dicembre 2008 e la polizia locale per i comuni di Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Pian di Scò dal 7 settembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta l'8 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni del Pratomagno risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), c), d), e), f) e k), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9 della 1.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni dei Tre Colli, costituita dai comuni di Bucine, Pergine Valdarno e Laterina:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 12 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in conformità alla normativa regionale; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ivi compresa la gestione dei nidi d'infanzia e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 12 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni dei Tre Colli;

Considerato che il segretario dell'Unione dei Comuni dei Tre Colli ha comunicato che l'ente è in attesa dell'apertura del conto di tesoreria in Banca d'Italia, e che pertanto la liquidazione dei contributi spettanti all'unione dovrà essere effettuata successivamente;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, costituita dai comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Sansepolcro e Sestino:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 13 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa dal 31 dicembre 2011 e per tutti i comuni dell'unione la funzione relativa al sistema locale dei servizi sociali dal 31 dicembre 2011;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini il provvedimento di attuazione previsto dallo statuto con il quale sono confermati il termine di effettivo esercizio delle funzioni di Polizia municipale e polizia amministrativa e del sistema locale dei servizi sociali;
- e) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 13 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- f) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- g) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che l'articolo 6, comma 1, dello statuto prevede espressamente le funzioni svolte dall'unione, i comuni interessati all'esercizio e il termine di effettivo esercizio, e che la previsione secondo la quale l'unione "inoltre esercita le funzioni, sulla base di convenzioni sottoscritte con i comuni indicate nell'elenco allegato dallo statuto" non può che riferirsi alle funzioni diverse da quelle espressamente individuate nello statuto, cosicché dette funzioni individuate possono essere modificate, ai sensi del comma 7 dell'articolo medesimo, solo mediante modifica statutaria;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), f), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della 1.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni della Valtiberina Toscana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale del Chianti Fiorentino, costituita dai comuni di Barberino Val d'Elsa, San Casciano in Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati:
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 9 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita la funzione di polizia municipale per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa dal 30 settembre 2010, ai sensi delle disposizioni statutarie previgenti alla modifica statutaria e per il comune di San Casciano in Val di Pesa dal 10 settembre 2012; funzioni di istruzione pubblica per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa dal 30 settembre 2010, ai sensi delle disposizioni statutarie previgenti alla modifica statutaria; funzioni relative ai servizi sociali per i comuni di Barberino Val d'Elsa e Tavarnelle Val di Pesa dal 10 settembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 9 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che il comune di San Casciano in Val di Pesa ha aderito all'Unione comunale del Chianti Fiorentino nell'anno 2012;

Considerato che l'Unione comunale del Chianti Fiorentino non può essere ammessa al contributo di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011, in quanto la norma statutaria che prevede i servizi di prossimità, nel rinviare ad allegato allo statuto, fissa in via definitiva il contenuto delle iniziative sui servizi di prossimità, senza attribuire all'unione né il compito di rilevare le situazioni di disagio, mutevoli nel tempo, né di individuare i territori disagiati nei quali gli

interventi devono essere effettuati, con ciò impedendo all'unione di raggiungere le finalità stabilite dalla norma di legge regionale;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione comunale del Chianti Fiorentino risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), b), c), d), f), h), i), j), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale del Chianti Fiorentino;

Considerato che l'unione di comuni denominata Circondario dell'Empolese Valdelsa, costituita dai comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 12 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini e polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta del 14 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore del Circondario dell'Empolese Valdelsa;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, costituita dai comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina e San Godenzo:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 13 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali la funzione di polizia locale, e per tutti i comuni dell'unione la funzione di protezione civile e che detta funzione è esercitata dall'unione dal 31 dicembre 2012;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini il provvedimento di attuazione previsto dallo statuto con il quale è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione di polizia locale;
- e) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 13 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- f) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- g) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere c), d), e), f), h), i), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione montana dei Comuni del Mugello, costituita dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia e Vicchio:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 13 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione relativa alle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, in maniera compiuta secondo la normativa regionale dal 15 dicembre 2011 e per i comuni di Palazzuolo sul Senio, Borgo San Lorenzo e Marradi la funzione di polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 1° dicembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 12 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della 1.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione montana dei Comuni del Mugello risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere f), k), e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione montana dei Comuni del Mugello;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione comunale Fiesole-Vaglia, costituita dai comuni di: Fiesole e Vaglia:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) ha uno statuto vigente ai sensi di legge, e pubblicato sul BURT n. 40 del 5 ottobre 2011 (parte seconda), che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguente funzioni: polizia locale; funzioni di istruzione pubblica organizzazione e gestione dei servizi scolastici, ivi compresi asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori, scuola materna, istruzione elementare, istruzione media, assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi; protezione civile; funzioni nel settore sociale e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2011;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 14 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che i dati di cui all'allegato C presentato sono insufficienti ai fini del calcolo degli indicatori, e l'indicatore di cui al paragrafo 7.1, lettera a) dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012 è pari a zero e che pertanto non sussistono le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 8, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione comunale Fiesole-Vaglia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana, costituita dai comuni di Arcidosso, Castell'Azzara, Castel del Piano, Cinigiano, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano e Semproniano:

a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;

- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 30 ottobre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: funzioni comunali relative alla costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali, compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale dal 31 ottobre 2012; funzioni ed attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 1° gennaio 2012; funzioni riguardanti l'edilizia scolastica, per la parte non attribuita alle competenze delle province, organizzazione e gestione servizi scolastici dal 1° agosto 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 30 ottobre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), d), f), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Amiata Grossetana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, costituita dai comuni Manciano, Pitigliano e Sorano:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 15 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione relativa alle attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi dal 14 novembre 2012 in continuità con le previsioni previgenti alla modifica statutaria;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con i quali è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione;
- e) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 15 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- f) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- g) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che dai provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto emerge che l'unione non esercita tutte le funzioni relative alla progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 118, comma quarto, della Costituzione dal 10 dicembre 2012, come individuate all'articolo 6, comma 1, lettera a) dello statuto, in quanto il provvedimento con il quale è stato stabilito il termine di effettivo esercizio prevede limitate attività svolte direttamente dall'unione e pertanto detta funzione non può essere presa a riferimento come funzione fondamentale per le finalità di cui all'articolo 90 della l.r. 68/2011;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni montani Colline del Fiora risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), c), d), f), h) e k) e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della 1.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni montani Colline del Fiora;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Colline Metallifere, costituita dai comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, vigente ai sensi di legge e pubblicato sul BURT n. 46 del 16 novembre 2011 (parte seconda), che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: polizia locale e pubblica istruzione;
- d) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini il provvedimento di attuazione previsto dallo statuto con il quale è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione dal 16 aprile 2012;
- e) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 13 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione di Comuni montana Colline Metallifere risulta aver conseguito il seguente indicatore di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettera h), e che pertanto non ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere;

Considerato che l'unione di comuni denominata Versilia, costituita dai comuni Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza e Stazzema :

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 12 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni dell'unione la funzione di protezione civile e che detta funzione è esercitata dall'unione per i comuni di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Seravezza, Stazzema dal 31 agosto 2012 e per il comune di Pietrasanta dall'8 ottobre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 16 ottobre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che il comune di Pietrasanta ha aderito all'unione di comuni Versilia nell'anno 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'unione di comuni Versilia risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere c), e), h), i), j) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9 della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'unione di comuni Versilia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, costituita dai comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, e Fabbriche di Vallico:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto vigente ai sensi di legge, e pubblicato sul BURT n. 44 del 2 novembre 2011 (parte seconda), che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni dell'unione le seguenti funzioni: protezione civile e polizia locale e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 1° gennaio 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 15 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;

e) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che l'articolo 6, comma 2, dello statuto dell'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Media Valle del Serchio prevede che l'esercizio delle funzioni è svolto dall'unione secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra comuni e la disciolta comunità montana, e che tuttavia detto riferimento alle modalità non può che essere interpretato in senso conforme alle norme statutarie e alle norme di legge, le quali prevalgono sulle convenzioni per tutti gli aspetti da esse disciplinate, cosicché deve ritenersi soddisfatto il requisito di legge della previsione in statuto dell'esercizio associato indicato all'articolo 6;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere c), d), f) e k), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Comuni Garfagnana, costituita dai comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Gallicano, Giuncugnano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Vergemoli e Villa Collemandina:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 12 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: protezione civile dal 23 dicembre 2011 e polizia municipale e polizia amministrativa locale per i comuni di Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Sillano, Villa Collemandina dal 30 dicembre 2011, per il comune di Giuncugnano dal 4 agosto 2012 e per i comuni di Gallicano, Vergemoli e Fosciandora dal 30 dicembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 12 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione Comuni Garfagnana risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere d), h), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della 1.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Comuni Garfagnana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione di Comuni montana Lunigiana, costituita dai comuni di Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto vigente ai sensi di legge, e pubblicato sul BURT n. 48 del 30 novembre 2011 (parte seconda), che prevede che l'unione esercita per i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali le seguenti funzioni: polizia locale e viabilità e trasporti; per i comuni non obbligati la funzione di polizia locale e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2011;

- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 14 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione di Comuni montana Lunigiana risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), f), h), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione di Comuni montana Lunigiana;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Montana Alta Val Di Cecina, costituita dai comuni di Montecatini Val di Cecina, Monteverdi Marittimo e Pomarance:

- a) è costituita da tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 9 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: Polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 31 dicembre 2011; edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, dal 28 ottobre 2012 e l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, servizi dei nidi d'infanzia e servizi integrativi dei medesimi dal 1° settembre 2012; protezione civile, comprendente l'attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in maniera compiuta secondo la legislazione regionale vigente in materia, dal 28 ottobre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 9 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione Montana Alta Val Di Cecina risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere d), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della 1.r. 68/2011 in favore dell'Unione Montana Alta Val Di Cecina;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Colli Marittimi Pisani, costituita dai comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montescudaio e Riparbella:

- a) è costituita da cinque comuni che risultano costituire un ambito di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) ha uno statuto vigente ai sensi di legge, e pubblicato sul BURT n. 42 del 19 ottobre 2011 (parte seconda), che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali le seguenti funzioni: polizia locale, istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per l'asilo nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonchè l'edilizia scolastica e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 30 dicembre 2011;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 7 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della 1.r. 68/2011 in favore dell'Unione Colli Marittimi Pisani;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione Valdera, costituita dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme, Chianni, Lajatico, Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte e Terricciola:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 28 settembre 2012, vigente ai sensi di legge e pubblicato sul BURT n. 42 del 17 ottobre 2012 (parte seconda), che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni obbligati all'esercizio delle funzioni fondamentali e per tutti i comuni non obbligati le seguenti funzioni: polizia locale, istruzione pubblica, compresi i servizi di e per l'asilo nido, l'organizzazione e gestione dei servizi scolastici, l'assistenza scolastica, il trasporto scolastico, i servizi di refezione fino all'istruzione secondaria di primo grado, nonché l'edilizia scolastica e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 10 settembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta 1'8 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011:
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che l'articolo 78 dello statuto prevede che il comune di Crespina recede dall'Unione Valdera con effetto dalla data di esecutività delle modifiche statutarie;

Considerato che non possono essere prese in considerazione le funzioni esercitate dall'unione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello statuto, in quanto gli atti richiamati all'articolo 8, comma 2, dello statuto medesimo non risultano agli atti dell'ufficio; la documentazione mancante sarebbe stata necessaria al fine di verificare se detti atti si configurano come provvedimento di attuazione dello statuto per la determinazione del termine dell'effettivo esercizio da parte dell'unione o se trattasi di atti che per loro natura rientrano nella fattispecie prevista dall'articolo 90, comma 3, lettera a), ultimo periodo;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione Valdera risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), c), e), f), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione Valdera;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno, costituita dai comuni di Figline Valdarno e Incisa in Val d'Arno:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 13 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni la funzione di polizia locale e che detta funzione è esercitata dall'unione dal 30 dicembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 13 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della 1.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, costituita dai comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni non tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 13 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguente funzioni: protezione civile e polizia municipale e che dette funzioni sono esercitate dall'unione dal 21 ottobre 2011;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 13 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;

- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere c), d), f), h) e k), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della 1.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia, costituita dai comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d'Orcia:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati:
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 14 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguenti funzioni: funzioni di polizia locale e funzioni comunali di protezione civile, attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi, dal 1° gennaio 2012 e le funzioni di viabilità e trasporti dal 14 novembre 2012;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 14 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B e C alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), c), d), f), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Amiata Val d'Orcia;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni Valdichiana Senese, costituita dai comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 15 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le funzioni comunali di protezione civile in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi in continuità con le previsioni previgenti alla modifica statutaria dal 31 dicembre 2008; progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione; erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali, come definiti dall'articolo 128, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali funzioni e compiti amministrativi concernenti i servizi sociali, di cui all'articolo 132, comma 1, lettere da a) a f), del D.Lgs. n. 112/98 e alla legislazione regionale in materia per i comuni di Cetona, San Casciano dei Bagni e Trequanda dal 30 dicembre 2012;

- d) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini i provvedimenti di attuazione previsti dallo statuto con i quali è stabilito il termine di effettivo esercizio della funzione in materia sociale;
- e) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 15 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- f) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- g) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere a), c), d), i), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

Considerato che l'unione di comuni denominata Unione dei Comuni della Val di Merse, costituita dai comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli e Sovicille:

- a) raggiunge una dimensione demografica complessiva superiore a 10.000 abitanti ed è stata costituita negli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011;
- b) è costituita da comuni tenuti all'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali e da comuni non obbligati;
- c) ha uno statuto, pervenuto alla Regione in data 6 novembre 2012, vigente ai sensi di legge, che prevede che l'unione esercita per tutti i comuni le seguente funzioni: protezione civile dal 1° dicembre 2008, Strade comunali intendendo con tale espressione la costruzione, classificazione e gestione delle strade comunali e la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza comunale dal 1° dicembre 2008 e polizia municipale e polizia amministrativa locale dal 30 aprile 2009;
- d) non è in fase di scioglimento e ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti per legge come da comunicazione pervenuta il 6 novembre 2012 dal responsabile del servizio finanziario dell'unione di comuni;
- e) ha uno statuto che prevede la competenza dell'unione a rilevare le situazioni e a individuare gli interventi da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni dei servizi di prossimità ai sensi dell'articolo 92 della l.r. 68/2011;
- f) l'unione di comuni ha trasmesso nei termini la documentazione di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012;

Considerato che sulla base dei dati di cui agli allegati B, C e D alla deliberazione della Giunta regionale n. 348 del 2012, l'Unione dei Comuni della Val di Merse risulta aver conseguito i seguenti indicatori di efficienza derivanti dal calcolo di cui all'allegato D al presente decreto: paragrafo 7.1, lettere c), f), j), k) e l), e che pertanto ha i requisiti di accesso previsti dal paragrafo 8.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale citata per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011;

Considerato, pertanto, che sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9, della l.r. 68/2011 in favore dell'Unione dei Comuni della Val di Merse;

Considerato che nessuna unione di comuni risulta in possesso dei requisiti necessari per la valutazione per l'indicatore "Numero di segnalazioni qualificate pro-capite" di cui alla lettera n) del paragrafo 7.1 dell'allegato A alla deliberazione di Giunta regionale n. 348 del 2012;

Viste le intese sancite dalla Conferenza unificata in data 28 luglio 2005, repertorio 873, e 1° marzo 2006, repertorio 936, in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 15 marzo 2012, rep. 41/CU, con la quale sono state individuate per l'anno 2012 le Regioni destinatarie delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale;

Vista la deliberazione della Conferenza Unificata del 15 marzo 2012, rep. 42/CU, con la quale è stata determinata la percentuale di risorse da riservare, per l'anno 2012, al Ministero dell'interno in base all'articolo 8, comma 2, lettera b, dell'intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale sancita con atto Rep. N. 936 del 1° marzo 2006;

Considerato che la somma trasferita dal Ministero dell'Interno pari a euro 2.103.269,65 a sostegno dell'associazionismo comunale è costituita da euro 874.235,98 derivanti dallo stanziamento previsto dall'articolo 53, comma 10, della legge n. 388 del 2000, e da euro 1.229.033,67 derivanti dallo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 154, della legge n. 266 del 2005;

Visto l'articolo 90, comma 15, della l.r. 68/2011 che prevede che le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo;

Considerato che le risorse trasferite dallo Stato devono essere concesse alle unioni di comuni che risultano avere i requisiti di accesso alle risorse stanziate dalla Regione secondo le modalità di calcolo di cui all'articolo 90, comma 15, della l.r. 68/2011 come da allegato E al presente decreto;

Considerato che a seguito di revoche dei contributi già concessi a valere sui trasferimenti statali a sostegno dell'associazionismo risultano disponibili euro 27.487,06 e che pertanto le medesime risorse devono essere concesse ai sensi dell'articolo 90, comma 15, della l.r. 68/2011;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della Regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011 n. 67, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 ed il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2012, n. 2, con la quale sono stati approvati il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;

Decreta

- 1. E' impegnata la somma di euro 6.164.749,80 sul capitolo 11033 del bilancio gestionale 2012, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6, 7, 8 e 9 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni.
- 2. E' liquidata la somma di euro 6.060.015,81 di cui al punto 1 alle unioni di comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.
- 3. Con successivo atto, si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 1, pari ad euro 104.733,99, all'unione di comuni denominata Unione dei Comuni dei Tre Colli per le motivazioni in premessa.
- 4. E' impegnata la somma di euro 2.130.756,71 sul capitolo 11167 del bilancio gestionale 2012, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 90, comma 15 della legge regionale n. 68 del 2011, relativi ai contributi alle unioni di comuni derivanti dal trasferimento di risorse statali alla Regione per il sostegno all'associazionismo.
- 5. E' liquidata la somma di euro 2.090.534,72 cui al punto 4 alle unioni di comuni di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto, nella misura ivi prevista per ciascuna unione di comuni.

- 6. Con successivo atto, si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi sull'impegno di cui al punto 4, pari ad euro 40.221,99, all'unione di comuni denominata Unione dei Comuni dei Tre Colli per le motivazioni in premessa.
- 7. L'erogazione dei contributi di cui ai punti n. 2 e 5 è effettuata sul conto di tesoreria unica di ciascun ente beneficiario. L'erogazione dei contributi all'unione di comuni denominata Unione dei comuni di Figline ed Incisa in Valdarno è effettuata sul conto di tesoreria unica di cui all'allegato F al presente decreto.
- 8. Gli enti beneficiari dei contributi concessi con il presente decreto sono iscritti nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118/2000.
- 9. Negli allegati C e D, sono altresì riportati i seguenti elementi:
 - Allegato C: tabella 1-calcolo dei contribuiti di cui all'articolo 90, commi 6 e 7, della l.r. 68/2011; tabella 2-calcolo dei contributi di cui all'articolo 90, comma 8, della l.r. 68/2011;
 - Allegato D: tabella 1- calcolo dei contributi di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011; tabelle da 2 a 12 calcoli degli indicatori di cui al paragrafo 7.1, lettere da a) a l), dell'allegato A alla DGR n. 348 del 2012;
 - Allegato E: calcolo dei contribuiti di cui all'articolo 90, comma 15, della l.r. 68/2011.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente, sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.

Il Dirigente Luigi Izzi